

La Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni di legittimità sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa in merito alla automatica ostatività della condanna penale rispetto alla iscrizione in albi regionali non professionali

[Corte cost., sentenza 15 febbraio 2017, n. 37 – Pres. Grossi, Est. Prosperetti](#)

Formazione professionale – Regione Sicilia – Albo personale docente – Iscrizione – Condanna penale – Automatica ostatività – Questione inammissibile di costituzionalità

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge regionale siciliana n. 24 del 1976 nella parte in cui statuisce che qualsivoglia condanna penale è ostativa all'iscrizione all'albo del personale docente e non docente di corsi di formazione professionale e che la cancellazione dallo stesso viene disposta con effetto automatico ove venga a mancare, in seguito a condanna penale, il requisito consistente proprio nell'essere "immuni da condanne penali" (1).

(1) I.- Con la sentenza in epigrafe la Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa in sede di esame di un ricorso straordinario (C.g.a., sez. riun., ord., 12 aprile 2016, n. 349, oggetto della News US in data 18 aprile 2016 cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento), proposto contro il provvedimento di esclusione, dall'albo regionale del personale docente e non docente addetto alla formazione professionale, in pedissequa attuazione della disciplina regionale siciliana nella parte in cui stabilisce l'automatica ostatività di qualsiasi condanna penale alla iscrizione al medesimo albo.

In particolare l'ordinanza di rimessione evidenziava come la norma, nel prevedere tale effetto automaticamente, escludesse non solo qualsiasi valutazione ex post da parte dell'Autorità amministrativa, ma anche qualunque valutazione legislativa ex ante, sulla base di necessari parametri di proporzionalità e ragionevolezza che devono ispirare il bilanciamento tra il diritto del singolo a svolgere un'attività lavorativa (sia essa autonoma o dipendente) e l'interesse generale a consentire l'accesso (o la permanenza, come nel caso di specie) al lavoro a soggetti immuni da condanne penali ostative. Un tale automatismo veniva ritenuto in contrasto con l'esegesi sistematica della normativa disciplinante l'accesso al lavoro (sia pubblico che privato) e l'iscrizione in albi professionali, quale risulta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

II.- Con una concisa motivazione, priva di richiami giurisprudenziali, la sentenza in epigrafe dichiara inammissibili le questioni sollevate, in quanto, nella sostanza, il giudice a quo sollecitava la Corte ad emanare una sentenza additiva partendo dall'errato presupposto che la situazione giuridica in cui versano il pubblico dipendente ovvero

l'appartenente ad un ordine professionale sia assimilabile a quella di chi è inserito nell'albo regionale della formazione.

In proposito, secondo la Corte, assume prevalente rilevanza la considerazione che le condotte delittuose che costituiscono indici rilevatori di non meritevolezza sono molteplici. Ciò comporta una variegata gamma di soluzioni possibili, la cui selezione non può che essere riservata alla discrezionalità del legislatore.

Analoghe considerazioni vengono svolte con riferimento alla richiesta di integrare il precetto prevedendo un procedimento, in contraddittorio con l'interessato, per valutare l'effettiva incidenza della condanna sull'attività lavorativa del formatore. Infatti, il riconoscimento alla p.a. di un potere di accertare se la condanna riportata possa interferire con le funzioni di formatore, rientra parimenti nella discrezionalità del legislatore, trattandosi di uno strumento, alternativo alla selezione di specifiche fattispecie di reato, per mitigare l'assolutezza della presunzione normativa che viene in discussione.

III.- Sugli automatismi espulsivi conseguenti a condanne penali ed all'irrogazione di sanzioni accessorie interdittive, si segnala da ultimo Corte cost., n. 268 del 2016 oggetto della News US in data 4 gennaio 2017.